



181/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80694** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal dott.

XX (c.f. omissis),

rappresentato e difeso dall'avv. Avilio Presutti
(c.f. PRSVLA61A15H501E);

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 6 maggio 2026, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.
Francesco Monarca, su delega dell'avv. Avilio

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Presutti, per il ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane, su delega dell'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 5 maggio 2025 il dott.XX chiedeva di condannare l'Inps a corrispondere la pensione suppletiva come prevista dall'art. 26, 1. n. 610/1952, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego adottato dall'Inps.

Rappresentava di essere stato in servizio dal 1983 al 2011 come dirigente della Polizia di Stato. Nel dicembre 2011 aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'Ufficio di polizia. Il 1° febbraio 2012 aveva preso servizio come referendario Tar. Il 24 marzo 2025 era andato in quiescenza quale Consigliere di Stato, con anzianità complessiva nella magistratura amministrativa di 13 anni e 1 mese.

Rappresentava altresì di essere titolare di pensione di privilegio in relazione a patologie riconosciute come dipendenti dal servizio, classificate di seconda categoria.

Il 26 marzo 2025 aveva presentato domanda di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

supplemento/quota aggiuntiva di pensione ai sensi dell'art. 26, l. n. 610/1952. Con determina del 4 aprile 2025 l'Inps aveva respinto la domanda, affermando che la prestazione richiesta non era prevista per la pensione di cui era titolare.

Il ricorrente riteneva il provvedimento ingiusto e sbagliato. Richiamato il disposto di cui all'art. 26, comma 1, l. n. 610/1952, affermava che il testo e la volontà della norma risultavano univoci nel riconoscere il diritto richiesto. Infatti, tutti i requisiti previsti dalla norma (essere iscritti ad uno qualsiasi degli Istituti di previdenza; essere in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente; aver conseguito la pensione; aver continuato o ripreso il servizio dopo il collocamento in quiescenza assistito da iscrizione o da reiscrizione a uno degli Istituti previdenziali; non aver chiesto il ricongiungimento dei precedenti servizi; aver prestato servizio per almeno un anno dalla cessazione della precedente prestazione) risultavano in suo possesso. Di contro, la motivazione del diniego nulla diceva in merito alle ragioni avanzate nella domanda di pensione. Il citato art. 26 non collegava l'assegnazione della pensione suppletiva a un particolare tipo di pensione, ma richiedeva l'intervenuta iscrizione a

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

uno qualsiasi degli istituti previdenziali. Richiamava giurisprudenza contabile (in particolare, Sez. II di appello, sent. n. 47/2025). La previsione di cui all'art. 26 si conformava alla sua situazione giuridica, già iscritto all'Inpdap, confluito nell'Inps e, dopo la cessazione dal servizio in polizia, entrato nei ruoli della magistratura amministrativa con una nuova posizione previdenziale presso l'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 27 marzo 2026 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Istituto rilevava che l'art. 26, l. n. 610/1952 si applica unicamente ai dipendenti iscritti o ai pensionati gestiti dalle Casse di previdenza per gli enti locali e assimilati, già istituite in seno ai soppressi Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, mentre per i dipendenti dello Stato vige il d.p.r. n. 1092/1973 che, all'art. 42, u.c. prevede unicamente l'indennità *una tantum*. Faceva presente che la giurisprudenza invocata dal ricorrente si riferiva a pensionati di un'Azienda ospedaliera, cioè a dipendenti iscritti e a pensionati gestiti dalle Casse di previdenza per gli enti locali e assimilati.

Richiamava inoltre precedente giurisprudenza

contabile che chiariva che l'istituto della quota aggiuntiva di pensione, prevista dall'art. 26, l. n. 610/1952 riguarda soltanto i dipendenti iscritti o i pensionati gestiti dalle Casse di previdenza per gli enti locali e assimilati, già istituite in seno ai soppressi Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, mentre per i pensionati statali è previsto l'istituto della riunione o quello della ricongiunzione, disciplinati dal d.p.r. n. 1092/1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via subordinata, eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute. In via ulteriormente gradata, eccepiva che in ogni caso l'eventuale riconoscimento sarebbe soggetto alla disciplina dell'art. 1224 c.c., che pone a carico del creditore gli oneri della costituzione in mora del debitore, della specifica domanda giudiziale e della prova del maggior danno, condizioni queste insussistenti nel caso in esame.

3. Il 2 aprile 2026 il ricorrente depositava memorie di replica, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.

Rappresentava che l'Inps era l'unico ente deputato a sovrintendere al sistema pensionistico pubblico e privato, in uno con la somministrazione delle relative pensioni. Pertanto, la distinzione operata

dall'Istituto non aveva più giuridica consistenza.

In via subordinata, riteneva il reclamato diritto spettante al ricorrente in base all'art. 130, d.p.r. n. 1092/1973.

Inoltre, escludeva l'applicazione dell'art. 42, ultimo comma, che prevede l'erogazione dell'indennità *una tantum*, trattandosi di norma afferente ai dipendenti pubblici che non hanno raggiunto i requisiti temporali per maturare la pensione e non riferibile alla sua situazione, già pensionato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. All'udienza del 6 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente del riconoscimento del proprio diritto alla pensione suppletiva prevista dall'art. 26, l. n. 610/1952, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda, in relazione al periodo di svolgimento del servizio presso la magistratura amministrativa, successivamente all'estinzione del rapporto presso il Ministero dell'interno, con il

riconoscimento della relativa pensione privilegiata.

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

Ai sensi dell'art. 26, l. n. 610/1952, "nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reinscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli artt. 63, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, 62, l. 25 luglio 1941, n. 934, 57, l. 6 luglio 1939, n. 1035, 69, l. 6 febbraio 1941, n. 176, e 55, r.d. 12 luglio 1934, n. 2312 , il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reinscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, (...)".

Tale disposizione, come condivisibilmente evidenziato dall'Istituto previdenziale, riguarda i dipendenti iscritti o i pensionati gestiti dalle Casse di previdenza per gli enti locali e assimilati, già istituite in seno ai soppressi Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e non può

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ritenersi applicabile ai dipendenti dello Stato, per i quali la relativa disciplina è contenuta nel d.p.r. n. 1092/1973 con la previsione degli istituti disciplinati "dagli art. 112 e 113 a seconda che il servizio sia prestato presso la stessa o diversa amministrazione statale (riunione) o presso enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro oppure a casse ecc. (ricongiunzione)" (cfr. Sez. Puglia, sent. 87/2015, che ha al riguardo precisato che "la differenza dei regimi previdenziali non esclude la valorizzazione pensionistica della successiva attività lavorativa con iscrizione presso le Casse di previdenza degli enti locali e assimilati, prestata dal pensionato statale; valorizzazione, invero, che viene comunque assicurata attraverso la ricongiunzione dei servizi con la possibilità di accedere ad un trattamento di pensione finale commisurato anche all'attività lavorativa svolta in regime di cumulo con il trattamento di pensione originario, imponendosi al pensionato soltanto l'onere di inoltrare tempestiva domanda in tal senso al nuovo ente datore di lavoro"; nello stesso senso, Sez. Calabria, sent. n. 161/2015).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Deve essere infine dichiarata l'inammissibilità

della diversa domanda di cumulo di pensione e stipendi ai sensi dell'art. 130, d.p.r. n. 1092/1973, formulata in via subordinata nelle memorie di replica depositate dal ricorrente il 2 aprile 2026.

Trattasi infatti di domanda nuova rispetto a quella formulata nel ricorso introduttivo, rispetto alla quale peraltro non risulta che sia stata previamente presentata la domanda in via amministrativa, con conseguente applicabilità dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., secondo il quale il ricorso è inammissibile quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In considerazione della particolare complessità della questione oggetto del presente giudizio, può disporsi l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, e dichiarata l'inammissibilità della domanda

subordinata presentata con la memoria di replica del
2 aprile 2026, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52,
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali", a tutela
della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio
che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 6 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.05.2026 08:51:37
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03